

COMUNE DI PIETRASANTA

(Provincia di Lucca)

Regolamento POLIZIA RURALE

(Testo vigente)

Deliberazione consiliare n. 87 del 5 luglio 1989

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

MATERIE DISCIPLINATE

1. Con il presente Regolamento sono disciplinate le materie indicate dall'art.110 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 12 febbraio 1911 n.297, quelle indicate dall'art.151 sub 6 del T.U. della L.C.P. 4 febbraio 1915 n. 148 e quelle disciplinate dagli artt.820, 821 del Codice Civile.

Art. 2

SCOPI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse. Concorre ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione e delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni per l'interesse della coltura agraria nell'accezione più ampia del termine, onde contribuire ad accrescerne lo sviluppo, mantenendone integre e rinnovabili sempre tutte le sue potenzialità.

Art. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento opera su tutto il territorio comunale a vocazione agricola, esclusi i centri compiutamente urbanizzati.
2. Le disposizioni del presente Regolamento devono essere osservate, oltre che in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali, anche in correlazione agli altri regolamenti comunali in vigore. Oltre alle disposizioni del presente Regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie del Regolamento medesimo, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale e dagli Agenti comunali di Polizia Urbana o Rurale.

Art. 4

INCARICHI DELLA VIGILANZA

1. Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco a mezzo dei funzionari dell'ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato dagli agenti municipali e dagli altri agenti e funzionari di Polizia Giudiziaria di cui all'art.221 del Codice di Procedura Penale.

Art. 5

AGENTI GIURATI DI SOCIETA' PRIVATE

1. Gli agenti giurati delle Società od Enti privati, le guardie volontarie ecologiche legate alle associazioni, legalmente costituite, devono cooperare con gli altri agenti e funzionari di P.G. per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla Polizia Rurale.

Art. 6

OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

1. Nel procedere alle operazioni di Polizia Giudiziaria, gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.
2. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al Funzionario responsabile della custodia.

Art. 7

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. I trasgressori del presente Regolamento sono tenuti al risarcimento di eventuali danni e per ogni trasgressione eventuali danni e per ogni trasgressione saranno puniti con una sanzione pecuniaria (da L. 4.000 a L. 1.000.000) a termine dell'art.106 e seguenti della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383, con le modifiche apportate dall'art.9 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e senza pregiudizio delle eventuali sanzioni penali e di quelle pecuniarie previste da particolari disposizioni di legge.
2. Per il relativo procedimento troveranno applicazione le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II

NORME PARTICOLARI

CAPO I

Art. 8

CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso dal proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.
2. A meno che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta agli agenti.
3. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

Art. 9

CASI DI OBBLIGO DI CHIUSURA DEI PASCOLI

1. Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte mediante muro, forte siepe o recinzione a filo convenientemente elettrificato e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne o se il bestiame non sia sufficientemente custodito.

Art. 10

DIVIETO DI PASCOLO NEI BOSCHI INCENDIATI

1. Nei boschi incendiati, vincolati o no, ed a chiunque appartenenti, è vietato, per cinque anni, l'esercizio del pascolo di qualsiasi genere, nonché qualunque forma di coltura temporanea. Dopo qualsiasi utilizzazione boschiva, sia totale che parziale, il suolo dovrà essere ripulito totalmente dalla ramaglia e dai residui delle lavorazioni. Tale materiale potrà essere ammucchiato negli spazi vuoti della tagliata ed a una distanza non inferiore a ml. 10 dal perimetro di essa.

Art. 11

PASCOLO ABUSIVO

1. Il bestiame trovato senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali di proprietà altrui o lungo le strade di uso pubblico viene trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando per le api in sciame e gli animali mansuefatti, le disposizioni dell'artt.924 e 925 del Codice Civile e fatte salve le misure spettanti all'Autorità Giudiziaria, per assicurare il risarcimento del reale danno subito dall'Ente o dai privati.

Art. 12

CUSTODIA DEGLI ANIMALI PASCOLANTI

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficientemente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni alle colture dei fondi finitimi o molestia ai passanti. Sono proibite le grida o gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Art. 13

PASCOLO NOTTURNO

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti. E' permesso anche se viene assicurata una custodia continuata, anche con l'ausilio di cani appositamente addestrati.

Art. 14

TRANSITO DEL BESTIAME

1. Coloro che, estranei al Comune, devono attraversare il territorio con bestiame, non possono, per nessun motivo, deviare dalla strada principale più breve né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

Art 15

**DIFESA DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELL'ORDINE E DELLA MORALE
PUBBLICA**

1. Gli animali che sono trasportati su veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

2. E' vietato custodire animali in luoghi malsani od inadatti ed alimentarli insufficientemente.
3. I proprietari ed i conducenti di mandrie e di greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica od offendono la pubblica morale a norma dell'art.727 del Codice Penale, saranno segnalati all'Autorità di P.S. od eventualmente denunciati per gli eventuali provvedimenti di competenza e saranno sanzionati in via amministrativa nella misura massima prevista dal presente Regolamento

Art. 16

OSSERVANZA DELLE LEGGI

1. Per l'esercizio del pascolo sui beni privati vincolati si devono osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.
2. Per l'esercizio degli usi civici sui terreni demaniali boschivi e pascolativi da parte della popolazione del Comune o delle frazioni, si osservano le norme per la utilizzazione dei boschi e pascoli contenute nelle vigenti leggi e regolamenti forestali..

CAPO II

DEI PASSAGGI E DELLE RACCOLTE ABUSIVE NELLE PROPRIETA' PRIVATE

Art. 17

DIVIETO DI PASSAGGIO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI

1. E' vietato l'ingresso, la sosta e l'attraversamento nei fondi di proprietà altrui anche se non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art.637 del Codice Penale.
2. Gli aventi diritto al passaggio nel fondo altrui devono praticarlo in modo da arrecare il minor danno possibile.

Art. 18

DIVIETO DI SPIGOLATURA, RASTRELLATURA, RASPOLLATURA

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto. Salvo che il proprietario del fondo o suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 19

DIVIETO RACCOLTA DEI FRUTTI CADUTI

1. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.
3. Durante il periodo della raccolta mediante abbacchiatura tali frutti appartengono al proprietario delle piante. In tal caso si applica il disposto dell'art.843 del Codice Civile.

Art. 20

DIVIETO DI RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

1. Sono vietati nonché accertabili, contestabili e perseguibili anche fuori dei fondi di proprietà privata e collettiva, i seguenti atti:
 - a) la raccolta, distribuzione o danneggiamento di funghi di qualsiasi specie, nonché di frutti di bosco;
 - b) la raccolta, distruzione o danneggiamento di esemplari di vegetali erbacei od arborei di qualsiasi specie, con particolare riguardo alla flora alpina;
 - c) l'accesso, l'inoltro e la sosta nei boschi, prati e pascoli con mezzi motorizzati, le strade boschive e vicinali sono escluse al traffico. Eventuale deroga al presente comma deve essere rilasciata dal Sindaco, previa richiesta scritta motivata da parte degli interessati, che prescrive periodo e modalità e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti;
 - d) il getto od abbandono di rifiuti come avanzi di cibo, involucri di qualsiasi genere o simili;
 - e) ogni altro atto o comportamento in contrasto con le disposizioni previste dal presente regolamento o da altre normative vigenti.. E' vietata la ricerca dei prodotti del sottobosco con l'ausilio di qualsiasi strumento ed ogni atto che provochi dissesti delle superfici del terreno boschivo.
2. La raccolta dei funghi di qualsiasi specie, dei frutti del bosco e dei vegetali erbacei ed arborei di qualsiasi specie, salvo divieti particolari specifici, è consentita:
 - a) al proprietario, comproprietario, possessore o conduttore di fondi di proprietà privata, purché tali fondi siano muniti di cartelli indicatori sui confini della proprietà;
 - b) alle persone munite di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco per i fondi di proprietà comunale o gravati d'uso civico oppure di proprietà di privati i quali consentano l'uso e la regolamentazione della raccolta al Comune con apposita dichiarazione di consenso. Il consenso è tacito ove il terreno non sia munito di cartelli indicatori di divieto. Nel documento di autorizzazione viene indicato il quantitativo massimo quotidiano del prodotto che si può raccogliere individualmente e le dimensioni minime

consentite di raccogliere. E' comunque sempre vietata la raccolta di essenze, piante, parte di esse e di fiori di qualsiasi specie.

3. Eventuali proventi riscossi per tali permessi autorizzati dovranno essere impiegati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Regolamento.

ART. 21
ESERCIZIO VENATORIO

1. L'esercizio venatorio è regolato dal Testo Unico delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con legge 5 giugno 1939, n. 1016 e successive legislazioni nazionali, regionali, provinciali e comunali.
2. L'attività di Agriturismo è esercitata a norma della legge 730 del 05/12/1985 e successive modificazioni.

CAPO III
MANUTENZIONI DEI CANALI E DELLE ALTRE OPERE

Art. 22

I fossi delle strade vicinali e rurali devono, a cura e spese degli utenti, dei consorziati e dei privati che li tengono per consuetudine, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dello stesso, ferme restando le contravvenzioni accertate.

Per i canali ed i fossi si applicano le distanze dal confine previste dall'art.891 del Codice Civile.

Nei riguardi delle cave di marmo esistenti nel territorio si applicano invece, per le distanze, le norme stabilite dagli usi e dalle consuetudini locali che non contrastino con le norme della legge mineraria 29 luglio 1927 n. 1443 e successive modificazioni.

Art. 23

CONDOTTI D'ACQUA, ESPURGO DEI FOSSI, POZZI

1. Chi ha acquisito il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.
2. Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I fossi ed i canali divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dall'art.897 del vigente Codice Civile, a cura e spese degli utenti, dei

consorzisti e dei privati devono esser spurgati una volta all'anno e, se occorre, più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essa confluisce, dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi.

4. Le sponde, gli argini, le ripe dei fossi, canali e rii che risultino modificati per qualsiasi ragione dai proprietari di fondi confinanti devono essere nel più breve tempo possibile ripristinati nelle strutture originarie dagli stessi, secondo le prescrizioni degli Uffici Comunali competenti.
5. Qualora il proprietario o chi per esso nei tempi prescritti dal Comune non ottempererà alle opere di ripristino previste nei commi precedenti, le stesse saranno fatte eseguire dall'Amministrazione Comunale a spese degli stessi, ferme restando le contravvenzioni accertate.
6. Chiunque intenda costruire un pozzo per emungere, a qualsiasi scopo, acqua dal sottosuolo deve farne richiesta scritta, specificando le caratteristiche dell'opera al Sindaco il quale lo concederà avuto il parere degli uffici competenti che prescriveranno anche le modalità e le eventuali incombenze per il richiedente.

Art. 24

PIANTAMENTI DI ALBERI E SIEPI, OBBLIGO DEI FRONTISTI DI STRADE

1. Per i piantamenti di alberi e siepi lateralmente alle strade e la coltura dei terreni a bosco devono osservarsi le prescrizioni degli artt.69 e 71 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, nonché quelle previste dagli artt.892 e seguenti del Codice Civile.
2. I proprietari di fondi o chi per essi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a far tagliare i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale, soprattutto in prossimità di incroci, di segnali semaforici o cartelli segnaletici che devono poter esser visti da almeno 150 metri di distanza per chi percorre le strade con qualsiasi mezzo.
3. E' proibito di deporre, gettare o dar cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre od altri materiali.
4. I proprietari confinanti ed conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere dalle strade medesime, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto a qualsiasi titolo, le pietre ed i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.
5. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale farà compiere tali operazioni a spese del proprietario medesimo, ferma restando la contravvenzione accertata.
6. Le operazioni di potatura debbono in ogni caso essere eseguite entro il 15 giugno di ogni anno ed inoltre in ogni altra epoca in cui esse siano necessarie.
7. In caso di trascuratezza da parte del proprietario o di sua inadempienza, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà

compiere dette operazioni a spese del proprietario medesimo, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 25

LIMITI ALLE LAVORAZIONI DI ARATURA

1. I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade ma devono formare lungo di esse la regolare capitagna o capezzagna per rivolgere l'aratro o le bestie senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

Art. 26

DIVIETO DI VARIAZIONI ED INNOVAZIONI

1. E' vietato apportare qualsiasi variazione ed innovazione nel corso delle acque pubbliche mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali d'invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

Art. 27

DIVIETO DI DERIVAZIONE, PIANTAGIONI E SRADICAMENTO

1. Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi d'albero e di qualsiasi altro mezzo per costruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi o torrenti e di fare opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinati alla sorveglianza e custodia delle acque, oltre che alle opere di pulizia.

Art. 28

DIVIETO D'IMMISSIONE DI SOSTANZE INQUINANTI

1. E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con immissione di qualsiasi materiale nocivo di sostanze micidiali per la fauna e flora acquatica.
2. Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride o putrescenti dei condotti scaricatori di qualsiasi tipo.

Art. 29

DIVIETO DI ESPANSIONE DELLE ACQUE SULLE STRADE

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto con strade, sono obbligati ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime ed ogni guasto al corso stradale e le sue pertinenze.
2. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime, costruendo, secondo il bisogno, un controfosso.
3. I danni provocati da trascuratezza od inadempienza dei proprietari o chi per essi alle strade devono essere riparati e ripristinati dagli stessi, entro i termini prescritti dall'Amministrazione Comunale. In caso contrario i lavori necessari saranno fatti eseguire dal Comune e le spese saranno a carico degli stessi proprietari, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 30

ABBEVERATOI PER ANIMALI

1. Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti.
2. E' vietato lavare in essi il bucato ed introdurre oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.
3. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per gli usi domestici e l'acqua di rifiuto non può servire per lavatoi o per altri usi domestici.

CAPO IV

INTERVENTI SUI TERRENI

Art. 31

DIVIETO ASSOLUTO DI MODIFICAZIONE DEI TERRENI

1. E' vietato il riempimento, la sopraelevazione anche parziale dei terreni e gli scavi con asportazione di terreno o comunque qualsiasi intervento che modifichi sostanzialmente l'aspetto morfologico e la natura dei terreni stessi ed inoltre tutte le operazioni che modificano la destinazione d'uso dei terreni classificati agricoli.
2. Tali operazioni sono possibili solo previa autorizzazione del Sindaco, a cui deve essere fatta richiesta con domanda scritta, che la concede sentiti gli uffici comunali ed eventualmente tutti gli Enti competenti in materia e preposti per legge. Che devono rilasciare parere scritto.

Art. 32

DIVIETO DI DEPOSITO

1. E' vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui o carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando possibilità di inquinamento momentaneo o duraturo.
2. E' vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato od affastellato, tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di pericolose malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri.
3. Il Sindaco, ricevuta segnalazione o denuncia di tali realtà sul territorio comunale, ordina al proprietario, o chi per esso, di ripristinare, con accurata pulizia totale, le condizioni precedenti, prescrivendo un termine ragionevole. Se entro tale breve termine non sarà adempiuto a tali operazioni, le stesse saranno fatte compiere dall'Amministrazione Comunale a spese del proprietario medesimo, ferma restando la contravvenzione accertata.
4. Allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario dovrà curare che sulla superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie. Se tali realtà vengono segnalate o denunciate, il Sindaco ordina al proprietario o chi per esso di rimuovere tali pericolosi accumuli e di dare accurata sistematica pulizia. In caso di inadempienza, tali operazioni saranno fatte compiere dall'Amministrazione Comunale a spese del proprietario medesimo, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 33

CARTELLI INDICATIVI PER ESCHES AVVELENATE O PER TRATTAMENTI CON FITOFARMACI

1. E' fatto obbligo a chi sparge esche o irrori con sostanze velenose o con fitofarmaci di tutte le categorie a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze possano comunque recar danno per la salute dell'uomo o degli animali domestici, di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo trattato e per tutto il presumibile periodo di efficacia dei veleni, tabelle recanti ben visibile la scritta: "TERRENO AVVELENATO". E' comunque vietato l'uso di fitofarmaci o veleni in genere sulle piante in fioritura inutili ai fini protettivi, dannosi per gli insetti impollinatori e pericolosi per l'eventuale miele che le api producono dal nettare dei fiori delle piante trattate.
2. E' fatto obbligo di seguire tassativamente le direttive per quanto riguarda il tempo e le quantità prescritte dalle ditte produttrici dei fitofarmaci e dei diserbanti.

CAPO V DELLA PREVENZIONE E SPENGIMENTO DEGLI INCENDI

Art. 34

DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI

1. Non si può fare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie o alle ramaglie a distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile ed infiammabile.
2. Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione di tutte quelle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.
3. In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato di dar fuoco, nei campi e nei boschi, alle stoppie prima del 30 agosto.
4. Per le trasgressioni trova applicazione l'art.59 del T.U. di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931, n.773.

Art. 35

DIVIETO DI PULITURA PER MEZZO DEL FUOCO

1. E' vietata la ripulitura dei boschi o oliveti e delle selve per mezzo del fuoco.
2. Per procedere all'abbruciamento di siepi, cespugli, stoppie, mucchi di paglia, fieno, biada, ecc. a distanza minore 100 metri dai boschi, la zona da bruciare dovrà essere circoscritta da un tratto di terreno lavorato di larghezza tale da evitare, in modo assoluto, la propagazione del fuoco alla circostante zona boscata.

Art. 36

PERMESSO DI ACCENSIONE DI FUOCHI NEI BOSCHI

1. L'accensione dei fuochi nei boschi è unicamente consentita alle persone addette ai lavori boschivi, alla custodia del bestiame regolarmente ammesso al pascolo nel bosco od intente ad altre legittime occupazioni, per il riscaldamento o la cottura delle vivande, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) che il fuoco venga acceso negli spazi vuoti preventivamente ripuliti dal fogliame, dalle erbe secche e da qualsiasi materiale infiammabile
 - b) che il focolare venga convenientemente riparato dal vento con sassi a terra in modo da impedire che la brace e le scintille si possano disperdere nel bosco circostante;
 - c) che il fuoco venga continuamente sorvegliato ed accuratamente spento prima di abbandonarlo.

2. Gli escursionisti ed i gitanti possono usare esclusivamente questi spazi preparati od altri appositamente preparati per tali scopi da Enti od Associazioni. Devono comunque essere osservate le norme sopra descritte.
3. Nei periodi in cui la carbonizzazione della legna nei boschi sia consentita dalle prescrizioni forestali di massima della Provincia, dovranno comunque essere osservate le prescritte norme:
 - a) la carbonaia dovrà essere eretta in appositi spazi ed il terreno ad essa circostante, per un raggio non minore di metri dieci, dovrà essere accuratamente ripulito dal materiale combustibile di qualsiasi natura;
 - b) durante l'intero periodo di carbonizzazione, compreso quello notturno, le carbonaie dovranno essere costantemente vigilate da persone adulte.

Art. 37

DIVIETO DI FUMARE NEI BOSCHI

1. Nell'interno dei boschi è vietato fumare. E' consentito fumare solo lungo le strade a fondo battuto che attraversano i boschi stessi, ma è fatto obbligo di evitare, in modo assoluto, di gettare a terra mozziconi di sigari o sigarette e fiammiferi ancora accesi, senza essersi accertati del loro avvenuto spegnimento.

Art 38

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI E OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO

1. Chiunque scopra un incendio nei boschi è obbligato a darne immediato avviso alle persone del luogo ed al più vicino Comando dei Carabinieri o del Corpo Forestale o dei Vigili del Fuoco o al Comune o, ove esista alla Comunità Montana interessati per territorio.
2. Verificatosi un incendio nei boschi, il Sindaco si adopererà perché sia fatto affluire sul posto il personale necessario, dotato di mezzi adeguati per il suo spegnimento, segnalandolo tempestivamente agli Enti o Corpi pubblici interessati.
3. Gli agenti della Polizia Rurale e della forza pubblica possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.
4. Nel caso, trovano applicazione l'art.652 del Codice Penale, la legge 1 marzo 1975, n.47 per la difesa dei boschi dagli incendi e la legge regionale 30 agosto 1973, n. 52.

Art. 39

CONCORSO ALLE SPESE

1. Alle spese per le operazioni di spegnimento di cui al precedente art.38 dovrà concorrere, oltre al proprietario del fondo in cui l'incendio si è sviluppato ed ai

- proprietari dei terreni limitrofi che non abbiano ottemperato all'art.32 IV comma
2. del presente Regolamento, anche i proprietari dei fondi più distanti che, dall'isolamento e spegnimento, hanno avuta salva la loro proprietà. Tali spese, su indicazione del Corpo Forestale dello Stato, computate sull'effettivo totale costo, saranno ripartite a cura del Sindaco che, provveduto alla liquidazione delle medesime, riterrà le somme di cui sopra ai proprietari interessati.
 3. In caso di rifiuto, l'esenzione sarà fatta con le norme stabilite per le contribuzioni dirette. Medesima procedura verrà applicata per interventi fatti a cura di Enti di secondo grado quali Comunità Montana, Associazione Intercomunale od altri enti giuridicamente riconosciuti.

CAPO VI

COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME - DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI ED INFIAMMABILI

Art. 40

DISCIPLINA E LIMITAZIONI

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle colture e quelli allevamenti zootecnici che riterrà più utili, salvo preventiva denuncia alle competenti Autorità sanitarie e purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo provato per i vicini e siano comunque osservate le particolari norme dettate per speciali colture od allevamenti.
2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con apposita Ordinanza, sentiti gli uffici competenti, le opportune modalità d'esercizio delle attività o colture medesime e di ordinarne, in caso d'inadempienza, la cessazione.

Art.41

DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI

1. Ove occorra costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, del Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, nonché quelle di cui ai Decreti del Ministero dell'interno 31 luglio 1934 (G.U. 28 settembre 1934, n. 228) e 12 maggio 1937 (G.U. 24 giugno 1937, n. 145) e successive modificazioni, contenenti "norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali".

Art. 42

**LOTTA CONTRO GLI ANIMALI NOCIVI E LE CRITTOGAME PARASSITI DELLE
PIANTE - PROVVEDIMENTI - OBBLIGO DI DENUNCIA**

1. Nel caso di comparsa di animali nocivi e di crittogame parassiti delle piante, l'Autorità comunale, d'intesa con le Autorità competenti per territorio e con la Facoltà di Agraria dell'Università più vicina, impartirà di volta in volta le disposizioni dettate dalla legge 18 giugno 1931, n. 987 per la difesa delle piante coltivate con la lotta più efficace contro tali parassiti.
2. Salvo le disposizioni dettate dalla legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, e successive modificazioni, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'autorità comunale competente la comparsa d'insetti, di animali nocivi, di crittogame e comunque di tutte le malattie ed i deperimenti che si manifestano pericolosi e diffusibili, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati dagli Organi tecnici specifici interpellati.

Art. 43

DIVIETO DI TRASPORTO DI PIANTE

1. Verificatisi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni e nessun altro potranno trasportare altrove le piante o parti di queste esposte all'infestazione senza un certificato d'immunità rilasciato dalle Autorità competenti.

Art. 44

LOTTA ALLA NOTTUA ED ALLA PIRALIDE

1. Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui delle colture del granturco, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile.

Art. 45

DIVIETO DI VENDITA AMBULANTE DI PIANTE O SEMI

1. E' vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinati alla coltivazione, senza le prescritte autorizzazioni.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 46

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ripubblicazione ai sensi dell'art.62 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, modificato con l'art.21 della legge 9 giugno 1947, n.530, munito degli estremi del provvedimento del CO.RE.CO.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono revocate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contemplino la stessa materia, nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutti i cittadini del territorio comunale devono uniformarsi alle disposizioni, salvo espressa deroga da farsi, per un termine perentorio, dall'Autorità Comunale.

ART. 47

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.62, VI comma, del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art.25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 48

USI E CONSUETUDINI

1. Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato nel presente Regolamento, si applicano gli usi e consuetudini locali.